

Le novità in tema di IVA

Avv. Angelo Stefanori

I singoli interventi: la collocazione nell'art. 1

Norme di carattere generale

- *Reverse charge*: commi 155 – 157
- Responsabilità solidale: commi 162 – 165

Disciplina di particolari operazioni

- Telecomunicazioni: commi 158 – 159
- Autoveicoli e cellulari: commi 261 – 263

Adempimenti formali

- Fattura elettronica alla P. A.: commi 158 – 159
- Invio telematico rimborsi infrannuali: commi 215– 216

Reverse charge

MODIFICATE LE SANZIONI 1 di 2

Espressamente previsto che:

- il cessionario/committente che non assolve l'IVA è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, con il minimo di 258 Euro;
- la stessa sanzione si applica nei confronti del cedente/prestatore che ha addebitato ma non versato l'imposta;
- la sanzione, nei confronti del cedente/prestatore, in caso di mancata emissione della fattura, varia da un minimo del 5% al 10% del corrispettivo.

Reverse charge

MODIFICATE LE SANZIONI 2 di 2

Tuttavia, se l'imposta relativa all'operazione è stata comunque assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, si applica la sanzione del 3% dell'imposta stessa:

- con il minimo di 258 euro;
- fino ad un massimo di 10.000 Euro per le irregolarità commesse nel primo triennio di applicazione della normativa.

Rimane fermo il diritto alla detrazione ex art.19.

Reverse charge

Inoltre:

q il "reverse charge" viene esteso alle cessioni di fabbricati strumentali obbligatoriamente imponibili, a partire dal 1° marzo 2008;

q ne viene, invece, esclusa l'applicazione per le prestazioni fatturate al "general contractor".

Responsabilità solidale

Per le **cessioni di immobili**, in caso di differenze tra il corrispettivo dichiarato in atto ed in fattura e quello effettivo, il cessionario (anche se non agisce nell'esercizio di d'impresa, arti o professioni) è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

Possibilità di sanatoria entro 60 gg. dalla stipula dell'atto di cessione, con deposito della regolarizzazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Telecomunicazioni e telematica

Modificata la base imponibile

(corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, prezzo mediamente praticato in relazione al traffico messo a disposizione).

Integrato il regime sanzionatorio

Opera anche in capo al rivenditore
(in caso di omessa indicazione del soggetto passivo che ha assolto l'imposta), con possibilità di sospensione dell'attività in caso di contestazione di 3 violazioni nei 12 mesi.

Veicoli stradali a motore

SOSTITUITO IL RIFERIMENTO AD "AUTOVETTURE" ED "AUTOVEICOLI"

Viene introdotto il concetto di veicolo stradale, nozione che identifica *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli e forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima non supera i Kg. 3.500 e il cui numero dei posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto"*.

Veicoli stradali a motore

Detrazione forfetizzata al 40%

Nulla cambia per gli agenti di commercio e
per i veicoli oggetto dell'attività

Detrazione integrale se strumentale
(va provata dal contribuente)

Veicoli stradali a motore

Stesso regime di detrazione per:

- q *Carburanti e lubrificanti*
- q *Spese d'impiego*
- q *Prestazioni di transito stradale*

Cellulari

Le limitazioni alla detrazione dell'imposta sono abrogate

Il diritto alla detrazione torna ad essere regolato dal principio generale dell'inerenza

Possibilità di accertamento per chi recupera più del 50%

Veicoli a motore e cellulari

Base imponibile parziale (Sentenza Corte di Giustizia del 4 ottobre 1995), assunta in misura corrispondente all'entità della detrazione, in caso di cessione di bene acquistato con detrazione parziale.

Disposizioni per la messa a disposizione di telefonini e auto al personale dipendente.

Valore normale dei beni e servizi

Cessioni di fabbricati

ATTI ANTERIORI AL 4 LUGLIO 2006

**Le presunzioni di cui al D.L. n. 223/2006
convertito dalla Legge n.248/2006 hanno
valore di presunzioni semplici**